

#### 4.2 A.C. Foggia c/ Tarantino – Rizzi R.G. 475/2018

- **PRESIDENTE:** ripercorre le tappe della vicenda legale, facendo riferimento a quanto già rappresentato durante la seduta consiliare del 21 luglio 2022, durante la quale veniva fornita la nota dell'Avv. Di Cicco n. 521 del 20 aprile u.s. con la quale venivano richiesti dall'Avv. Vinelli, legale di controparte, gli importi dovuti dalla Sig.ra Rizzi al fine di poter provvedere al pagamento banco iudicis della propria debitioria nei confronti dell'Ente;. A tal proposito difatti, l'Avv. Di Cicco chiedeva in data 27 aprile 2022 Le ricostruzioni effettuate dal Notaio Dott. Augelli con le quali veniva ricostruita la debitioria.
- Inoltre, con nota n. 799 del 15 luglio 2022 u.s. L'Avv. Di Cicco riferiva all'Ente di aver provveduto al deposito dei conteggi da noi trasmessi al giudice, il quale ad oggi non si è ancora pronunciato.
- Viene inoltre fornita ai presenti la nota n. 315/2023, con la quale l'Avv. Di Cicco, comunica all'Ente che come da verbale allegato, i debitori sarebbero disposti ad offrire l'importo di € 25.000, non specificando se il versamento sarebbe finalizzato ad ottenere la esdebitazione della sola Rizzi o di entrambi.
- Inoltre, sempre nella nota dell'Avv. Di Cicco, lo stesso ha rappresentato che avrebbe contattato il collega che assiste i debitori, cercando di chiarire la proposta, che potrebbe essere conveniente dato che l'immobile pignorato è stato valutato in € 59.000 e di conseguenza in caso di vendita, ciò avverrebbe ad un prezzo di gran lunga inferiore e soltanto dopo aver sostenuto ulteriori spese processuali non indifferenti per portare avanti la procedura; lo stesso Avv. Di Cicco, evidenzia inoltre che una volta estinto il debito della Sig.ra Rizzi, pari a poche centinaia di euro, oltre alle spese della procedura, la stessa avrebbe comunque diritto alla metà del ricavato, in quanto comproprietaria dell'immobile.
- In data 10 marzo 2023 l'Avv. Di Cicco, comunicava all'Ente che durante l'udienza del 10 marzo, il legale dei debitori, dichiarava che gli stessi sarebbero stati disposti ad offrire l'importo di € 25.000, senza però chiarire a quali precise condizioni e segnatamente, se il versamento fosse finalizzato ad ottenere la esdebitazione della sola Rizzi ovvero di entrambi.
- A tal proposito l'Avv. Di Cicco, si era premurato di contattare l'Avv. Di controparte, chiarendo che, la proposta che potrebbe essere conveniente, (dal momento che l'immobile pignorato è stato valutato in € 59.000,00) e di conseguenza, sarebbe verosimile che, se si riuscisse a venderlo, ciò avverrebbe ad un prezzo di gran lunga inferiore e soltanto dopo aver sostenuto ulteriori spese processuali non indifferenti per portare avanti la procedura; inoltre, continuava l'Avv. Di Cicco, una volta che la Rizzi avrà estinto la sua posizione debitoria, di poche centinaia di euro oltre le spese della procedura, avrebbe diritto alla metà del ricavato, in quanto comproprietaria dell'immobile.
- In data 17 aprile 2023 l'Avv. Di Cicco, comunicava all'Ente che i difensori di Tarantino e Rizzi avevano avanzato proposta di definizione delle procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di Foggia, in virtù delle sentenze 365/16 e 425/2016 e 318/2015 della Corte dei Conti, mediante il pagamento della somma pari a € 25.000.
- Al fine di poter riscontrare la nota dell'Avv. Di Cicco, il Direttore, trasmetteva in data 19 aprile 2023 agli Avv. Lorusso Felice e Marta, una nota contenente le ultime proposte pervenute, soprattutto per valutare, alla luce delle continue richieste di aggiornamento delle partite contabili nei confronti di Tarantino, la sussistenza di rischi in capo all'Ente.
- Sempre in data 19 aprile 2023 gli stessi Avv.ti Lorusso, evidenziavano una serie di aspetti tra cui il riferimento agli artt. 212 e ss del Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs.174/2016) sulla base dei quali, l'attività di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti è soggetta ai poteri di vigilanza e controllo da parte della Procura Contabile (tanto spiega le costanti richiese di aggiornamento rivolte all'Automobile Club Foggia dalla Procura contabile sulla attività di riscossione compiute nei confronti del Tarantino)
- Inoltre, informavano gli stessi del fatto che, la mancata attivazione delle iniziative finalizzate al recupero del credito erariale accertato dalla Corte dei Conti, espone anch'essa, i funzionari dell'Ente danneggiato a responsabilità di varia natura, a tal proposito, il comma 4 dell'art. 214 del citato Codice, secondo cui "Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero". Ciò non esclude in via assoluta la possibilità per l'Ente danneggiato di valutare eventuali proposte transattive volte a definire le procedure esecutive nel frattempo avviate.
- Purtuttavia il quadro normativo appena citato impone che qualunque ipotesi transattiva possa essere presa in esame dall'Ente solo previo interpello della Procura contabile e comunque, a condizione che questa esprima parere favorevole.
- Si consideri che, stando al comma 2 dell'art. 216 del Codice citato, "l'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo".
- Per i motivi su esposti, ogni valutazione sulle opportunità/convenienza di eventuali soluzioni transattive ovvero sulla opportunità di coltivare le azioni esecutive (anche in virtù delle problematiche di solvibilità del debitore condannato) non può che scontare il vaglio favorevole della Procura Contabile; diversamente, la differenza tra il montante oggetto di condanna e la somma offerta in transazione potrebbe essere, a sua volta, addebitata agli attuali funzionari ed amministratori dell'Ente a titolo di danno erariale (nella specie, a titolo di danno da mancata entrata).
- Emerge inoltre, che la proposta di definizione dei coniugi Tarantino, consiste nel pagamento di un importo equivalente ad una percentuale minima ed irrisoria, (circa il 2%) dell'importo oggetto di condanna; di contro, appare estremamente improbabile una positiva valutazione da parte della Procura contabile, a meno che gli accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione (accertamenti che la stessa Procura, se necessario, può svolgere ai sensi del citato art. 216) non convincano la Procura che per l'Ente sarebbe più conveniente

l'accettazione della proposta transattiva rispetto alla prosecuzione delle azioni esecutive.

- **CONSIGLIO DIRETTIVO:**
- Considerato che l'Avv. Di Cicco ha evidenziato che tale iniziativa, possa essere stata assunta dai coniugi Tarantino per rendere il terreno, di fatto, non appetibile allorquando sarà posto in vendita nell'ambito della procedura esecutiva, se non a coloro che con esso confinano, che lo acquisterebbero ad un prezzo vile, dopo i ribassi conseguenti alle aste andata deserte.
- Visto che al fine di contrastare una tale evenienza, che pregiudicherebbe l'Automobile Club Foggia, è opportuno per l'Ente proporre Atto di citazione, in ragione della tutela degli interessi dell'Ente;
- alla luce delle continue richieste di aggiornamento delle partite contabili nei confronti di Tarantino, la sussistenza di rischi in capo all'Ente da parte della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia;
- Vista la richiesta di parere agli Avv. Marta e Felice Lorusso, i quali assistono l'Ente dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia;
- Considerati gli art. 212 e ss del Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs.174/2016) sulla base dei quali, l'attività di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti è soggetta ai poteri di vigilanza e controllo da parte della Procura Contabile (tanto spiega le costanti richiese di aggiornamento rivolte all'Automobile Club Foggia dalla Procura contabile sulla attività di riscossione compiute nei confronti del Tarantino)
- Visto che la mancata attivazione delle iniziative finalizzate al recupero del credito erariale accertato dalla Corte dei Conti, espone anch'essa, i funzionari dell'Ente danneggiato a responsabilità di varia natura, a tal proposito, il comma 4 dell'art. 214 del citato Codice, secondo cui "Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero".
- Considerato che sussiste comunque la possibilità per l'Ente danneggiato di valutare eventuali proposte transattive volte a definire le procedure esecutive nel frattempo avviate.
- Purtuttavia il quadro normativo appena citato impone che qualunque ipotesi transattiva possa essere presa in esame dall'Ente solo previo interpello della Procura contabile e comunque, a condizione che questa esprima parere favorevole.
- Considerato che, stando al comma 2 dell'art. 216 del Codice citato, "l'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo".
- Visto che per i motivi su esposti, ogni valutazione sulle opportunità/convenienza di eventuali soluzioni transattive ovvero sulla opportunità di coltivare le azioni esecutive (anche in virtù delle problematiche di solvibilità del debitore condannato) non può che scontare il vaglio favorevole della Procura Contabile; diversamente, la differenza tra il montante oggetto di condanna e la somma offerta in transazione potrebbe essere, a sua volta, addebitata agli attuali funzionari ed amministratori dell'Ente a titolo di danno erariale (nella specie, a titolo di danno da mancata entrata).
- Considerato che emerge inoltre, che la proposta di definizione dei coniugi Tarantino, consiste nel pagamento di un importo equivalente ad una percentuale minima ed irrisoria, (circa il 2%) dell'importo oggetto di condanna; di contro, appare estremamente improbabile una positiva valutazione da parte della Procura contabile, a meno che gli accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione (accertamenti che la stessa Procura, se necessario, può svolgere ai sensi del citato art. 216) non convincano la Procura che per l'Ente sarebbe più conveniente l'accettazione della proposta transattiva rispetto alla prosecuzione delle azioni esecutive.
- Considerata la nota n. 623/2023 con cui l'A.C. Foggia chiedeva alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia se fosse stato possibile accogliere la proposta avanzata dai coniugi Tarantino;
- Visto il riscontro con nota n. 667/2023 protocollo AC FG, con la quale veniva indicato di dover procedere a riscuotere quanto previsto in sentenza, senza avere la possibilità di accettare importi inferiori rispetto a quelli liquidati dal giudice;
- Visto lo Statuto ACI;
- Al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, che da tempo è impegnato in una scrupolosa attività di ripristino delle attività amministrativo-contabili, improntate alla stregua dei principi di economicità, efficacia ed efficienza corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa consacrato dall'art. 97 Cost.;
- Vista la limitata disponibilità finanziaria dell'Ente, già fortemente gravato da numerose rateizzazioni, dovute alla precedente disordinata gestione;
- Dato il supporto dell'Avv. Lorusso all'Ente mediante lo studio e l'analisi della questione giudiziaria sotto diversi profili;
- Valutando sempre la soluzione migliore per la tutela degli interessi dell'Ente;
- Considerato il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

- Visto il manuale delle procedure negoziali;
- Visto il regolamento di amministrazione e contabilità;
- In presenza del Collegio dei Revisori dell'Ente;
- Dopo ampia disamina e discussione dei punti salienti della vicenda.

● **DELIBERA N. 10/2023**

- di conferire all'Avv.to Vincenzo di Cicco, il mandato per redigere atto di citazione, volto a dichiarare la inefficacia nei confronti dell'Automobile Club Foggia, della rinuncia alla servitù di passaggio che i coniugi Tarantino hanno esplicitato con la scrittura privata autenticata a firma del Notaio M. Augelli e trascritta presso il Servizio di Pubblicità immobiliare del Territorio di Foggia il 23.05.2018 e di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito della procedura esecutiva promossa sul terreno che ne beneficia che, allo stato, è pertanto intercluso.
- considerata la professionalità, la competenza e la profonda conoscenza delle questioni legali che hanno interessato e continuano ad interessare l'Ente, da parte dell'Avv.to Di Cicco e ritenuta preminente la natura fiduciaria dell'incarico, stante l'estrema delicatezza delle vicende in cui è stato coinvolto l'Ente;
- l'Avv.to Vincenzo di Cicco si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso che sarà rapportato al valore della causa ma non potrà essere superiore ai massimi tariffari previsti diminuiti del 35% (oltre oneri fiscali e previdenziali);
- di demandare al Presidente la sottoscrizione dell'accordo al legale incaricato Avv. Vincenzo di Cicco;
- di autorizzare il Direttore agli adempimenti conseguenti;